

siano superate in modo sensibile, è necessario consentire agli Stati membri di limitare le superfici per le quali un produttore può ricevere pagamenti compensativi specifici per la coltivazione dei semi oleosi; che dovrebbe essere possibile diversificare tale limite a seconda della regione in base a criteri obiettivi; che saranno tuttavia applicabili le sanzioni contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1765/92;

considerando che, tenuto conto della particolare situazione strutturale dei nuovi Länder tedeschi, la produzione di semi oleosi in Germania potrebbe essere caratterizzata da uno sviluppo divergente tra i vari Länder; che, per motivi di equità, occorre prevedere una differenziazione tra i Länder tedeschi per quanto riguarda le sanzioni derivanti da un eventuale superamento simultaneo della superficie massima garantita e della superficie nazionale di riferimento; che, peraltro, occorre adottare i provvedimenti necessari ad evitare che l'applicazione di questo sistema abbia un'incidenza sull'entità o sulla data di pagamento dell'acconto accordato ai semi oleosi in altre regioni della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, i termini « 550 000 ha » sono sostituiti con i termini « 570 000 ha »;
- 2) all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, i termini « 30 000 ha », sono sostituiti con i termini « 35 000 ha » e viene aggiunto il seguente testo: « I diritti al pagamento compensativo supplementare non attribuiti secondo i criteri succitati sono, in deroga agli stessi criteri, attribuiti ai coltivatori portoghesi di seminativi in base a criteri oggettivi debitamente motivati fissati dalle autorità nazionali. »;
- 3) all'articolo 4, paragrafo 4, i termini « In Francia » e « dipartimenti » sono sostituiti rispettivamente con i termini « In Francia e in Italia » e « dipartimenti e regioni »;
- 4) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. Per i dipartimenti della Francia in cui la produzione di frumento duro è consolidata, diversi da quelli indicati negli allegati II e III, è istituito un aiuto di 115 ECU/ha limitatamente ad una superficie di 50 000 ha. »;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), è inserita la seguente frase prima dell'ultima frase:

« Tuttavia, per quanto concerne la Germania, l'adeguata riduzione supplementare può essere differenziata su richiesta di detto Stato, in tutto o in parte, per superficie di base regionale; in caso di ricorso a tale facoltà, la Germania comunica senza indugio alla Commissione gli elementi considerati ai fini del calcolo delle riduzioni da applicare. »;
- 6) all'articolo 11, paragrafo 2, è inserita la seguente frase dopo la prima frase:

« Qualora la disposizione specifica prevista per la Germania all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), penultima frase rischi di avere un'incidenza sulla data di pagamento dell'acconto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o sulla sua entità, è possibile fissare una data di pagamento e/o un'entità dell'acconto specifici per la Germania. »;
- 7) alla fine dell'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

« 7. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli Stati membri, nei quali la superficie di riferimento fissata all'allegato V rischi di essere superata in maniera sensibile nella campagna successiva, possano limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti compensativi per i semi oleosi di cui all'articolo 5. Tale limite dovrà essere calcolato in percentuale della superficie ammissibile al pagamento compensativo previsto dal presente regolamento, dello Stato membro o di una superficie di base regionale ed applicata rispetto alla superficie ammissibile del produttore. Il suddetto limite può essere diversificato secondo le superfici di base regionali in base a criteri obiettivi. Gli Stati membri dovranno rendere noto tale limite non oltre il 1° agosto della campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è chiesto il pagamento compensativo o a una data anteriore nel caso di uno Stato membro o di regioni comprese in uno Stato membro in cui le semine per la campagna di commercializzazione in questione siano effettuate anteriormente al 1° agosto. »;
- 8) all'articolo 12, quinto trattino, le parole « — le modalità di determinazione dei criteri di ammissibilità al beneficio dell'importo supplementare per il frumento duro, » sono sostituite dalle seguenti:

« — le modalità di determinazione, per quanto riguarda il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento al pagamento compensativo di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, nonché dei criteri di ammissibilità al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei dipartimenti da prendere in considerazione e le misure da adottare in caso di superamento del limite fissato per il versamento dell'aiuto medesimo; »;